



**EMERGENZA
CORONAVIRUS**

**#CORONAVIRUS
#ACCORCIAMOLEDISTANZE**

LINEE GUIDA – OTTOBRE 2020



**STUDIO
NECCHIO**



DPCM 24 OTTOBRE 2020 – GAZZETTA UFFICIALE N. 265



**In vigore dal 26 Ottobre 2020 al 24 Novembre 2020
sostituisce le disposizioni contenute nei precedenti DPCM del 13 e del 18
Ottobre 2020**

**Emanato ai fini di contenere e prevenire la diffusione del
virus COVID-19**

CORONAVIRUS – LINEE GUIDA SSN

Cosa può fare ognuno di noi per prevenire il contagio ed il rischio di diffusione del virus?



[SALUTE.GOV.IT/NUDVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nudvocoronavirus)




Ministero della Salute





LE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTRODUCONO



1

Art. 1 punto 1

Obbligo di indossare la mascherina:

- ☉ sempre nei luoghi al chiuso;
- ☉ nei luoghi all'aperto in cui non è garantito in modo continuativo l'isolamento rispetto a persone non conviventi;

Esclusi dall'obbligo:

- ☉ Soggetti che svolgono attività sportiva;
- ☉ Bambini sotto i 6 anni di età;
- ☉ Soggetti con patologie incompatibili con l'uso della mascherina

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione anche all'interno delle abitazioni in presenza di persone non conviventi



LE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTRODUCONO

2

Art. 1 punto 2

Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

4

Art. 1 punto 4

È fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi pubblici o privati, se non per

- ☯ esigenze lavorative,
- ☯ di studio,
- ☯ per motivi di salute,
- ☯ per situazioni di necessità
- ☯ per svolgere attività non sospese.

3

Art. 1 punto 3

Può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le 21:00 delle strade e/o delle piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento.



FOCUS: PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI

Tutti gli esercenti attività commerciali e i locali aperti al pubblico:

- ☛ devono esporre all'ingresso un cartello con indicato il numero massimo di persone che possono trovarsi all'interno del locale contemporaneamente e prevedere una modalità di ingresso dilazionato;
- ☛ devono garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e impedire la permanenza all'interno del locale per più tempo di quello necessario.

Tutti i pubblici esercizi:

- ☛ possono rimanere aperti dalle ore 5:00 alle ore 18:00, con un massimo di 4 persone per tavolo;
- ☛ possono ricorrere alla consegna a domicilio senza alcuna limitazione di orario;
- ☛ possono effettuare la ristorazione con asporto fino alle ore 24:00 con divieto di consumazione sul posto;
- ☛ rimangono aperti se collocati presso le aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
- ☛ possono operare in qualità di mensa e catering continuativo su base contrattuale.



FOCUS: MASCHERINE UTILIZZABILI

Possono essere utilizzate tutte le tipologie di mascherine che garantiscano una barriera adeguata, comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate alla copertura della zona da sotto il mento al di sopra del naso:

- ✓ **mascherine di comunità**
- ✓ **mascherine monouso**
- ✓ **mascherine lavabili**
- ✓ **mascherine autoprodotte**





LE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTRODUCONO

9

Art. 1 punto 9

All'interno del territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- ☛ in presenza di infezione alle vie respiratorie e febbre maggiore di 37,5° si deve rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico di base;
- ☛ i parchi, le ville e i giardini rimangono aperti purché si rispetti il divieto di assembramento, la distanza di sicurezza interpersonale;
- ☛ è consentito svolgere attività sportiva e attività motoria all'aperto nel rispetto della distanza di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di 1 metro per tutte le altre attività;
- ☛ consentite le competizioni di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici;
- ☛ accesso ai luoghi di culto e luoghi culturali con modalità che evitino assembramenti;
- ☛ attività didattica: in presenza per le scuole dell'infanzia, elementari e medie. Almeno il 75% a distanza per le superiori. Alle Università viene riconosciuta facoltà di decisione in base all'andamento dell'emergenza;
- ☛ i servizi bancari e finanziari.



LE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTRODUCONO

9

Art. 1 punto 9

Attività sospese:

- 🌀 le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali;
- 🌀 le attività dei parchi tematici e divertimento;
- 🌀 le sale da ballo, discoteche;
- 🌀 le sale scommesse, le sale giochi, la sale bingo;
- 🌀 gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- 🌀 i convegni, i congressi non svolti a distanza;
- 🌀 i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite e le uscite didattiche;
- 🌀 comprensori sciistici.



FOCUS: STUDI PROFESSIONALI

Per le attività professionali è raccomandato:

- 🌀 lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, ove possibile;
- 🌀 incentivare ferie e congedi retribuiti;
- 🌀 predisposizione di protocolli anti-contagio;
- 🌀 incentivare operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.





LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI E NECESSITÀ SPECIFICHE



**Potete contattare il vostro Referente di Studio
tra le 8.30 - 18.00
dal Lunedì al Giovedì
il Venerdì dalle 8.30 – 16.30**



Consulenza fiscale, societaria e contabile

+39 327 8703756



Consulenza del lavoro e payroll

+39 345 9211843